

# Germania «assolta» con lo sconto al 50%

**Maurizio Reggi**

■ Per i mezzi utilizzati in modo promiscuo, la Corte di giustizia delle comunità europee non ha autonomamente fissato un'idonea percentuale forfettaria di detraibilità, anche perché non le compete, ritenendo che debba essere applicata la regola generale, valida per tutti gli altri beni relativi all'attività: la detrazione deve essere operata in funzione dell'effettivo utilizzo del mezzo secondo un criterio soggettivo.

Ogni soggetto passivo, pertanto, dovrà valutare il reale utilizzo dell'autovettura, del motociclo o del ciclomotore, operando la conseguente detrazione dell'Iva.

Per il futuro il legislatore italiano dovrà disciplinare questa situazione, anche al fine di prevenire frodi ed evasione fiscale, fissando un'idonea percentuale di detraibilità forfettaria. E potrà comunque ispirarsi alla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia.

Gli eurogiudici, infatti, si sono già espressi sulla questione, ritenendo congrua una quota di detraibilità pari al 50 per cento.

Nella sentenza sulla causa C-17/01 del 29 aprile 2004, pronunciata nei confronti della Germania, la Corte ha ritenuto che la difficoltà per il soggetto passivo di predeterminare la proporzione dell'uso a fini privati o professionali del veicolo, la necessità di semplificare la riscossione dell'Iva, la difficoltà, in occasione dei controlli, di accertare con precisione quale uso sia stato fatto del veicolo e la scoperta di irregolarità in occasione di quasi tutti i controlli, siano tutti motivi idonei a far ritenere idonea la detrazione forfettaria dell'Iva consentita all'epoca dalle leggi tedesche nella misura del 50 per cento.

Nel corso del giudizio è emerso che tale percentuale corrisponde all'utilizzazione media a fini privati dei veicoli interessati, a quella applicata in altri Stati membri nonché a quella indicata dalla Commissione nella sua proposta di di-

rettiva del Consiglio 17 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/388, per quanto riguarda il regime del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto.

I tempi per adottare un'analoga misura da parte dell'Italia, però, non saranno brevi, visto che dovrà farne preventiva richiesta al Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto previsto dall'articolo 29, numeri 1 e 2 della VI direttiva.

Difficilmente il legislatore potrà determinare quote inferiori al 50 per cento. La Corte europea, infatti, nella sentenza C-228/05 ha rimproverato le autorità italiane per l'impegno «assunto e non mantenuto» di riesaminare la misura a partire dal 1° gennaio 2001, ritenendo «modifiche di esigua importanza» quelle adottate negli ultimi anni, che hanno consentito la detraibilità prima al 10 e poi al 15 per cento.

Le eccezioni alla regola della detraibilità, ha proseguito la Corte, devono essere limitate nel tempo e adottate solo per «motivi congiunturali», mentre solo a partire dal 1980 l'Italia ha fissato un limite temporale alla loro efficacia, «limite da allora peraltro sistematicamente prorogato».

## I CASI PRATICI



### UNA CASELLA DI POSTA PER I LETTORI

La sentenza della Corte Ue e il decreto legge varato ieri dal Governo modificano radicalmente le regole per la detraibilità Iva delle auto aziendali, suscitando dubbi e perplessità.

I lettori possono inviare le richieste di chiarimenti all'indirizzo di posta elettronica [autoiva@ilsole24ore.com](mailto:autoiva@ilsole24ore.com).